

**AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 8.8.2000 n. 267

Deliberazione n. 14

del giorno 21 gennaio 2008

Oggi, presso la sede dell'Agenzia in Udine, alle ore **18:45** e seguenti, si è riunito in seduta di seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione composto da:

COMPONENTI		PRESENTE
GIUSEPPE NAPOLI	<i>Presidente</i>	SI
NICOLÓ SANDRO D'AVOLA	<i>Vice Presidente</i>	SI
ILARIA CELLEDONI	<i>Consigliere</i>	SI
ELIO DE ANNA	<i>Consigliere</i>	NO
ANNA DEL BIANCO	<i>Consigliere</i>	SI
RUGGERO DEL MESTRE	<i>Consigliere</i>	SI
MARIA ROSA GIRARDELLO	<i>Consigliere</i>	SI
NICOLA TERLIZZI	<i>Consigliere</i>	SI
MARIA TOCCHETTO	<i>Consigliere</i>	NO

Presiede la seduta il Presidente, dott. *Giuseppe Napoli*

Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Albo della Sezione Regionale, dott.ssa *Maria Dolores Gubian*, che, ai sensi dell'art. 22 del *Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Amministrazione*, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante;

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: *Attribuzione delle funzioni vicarie al Vice Segretario in possesso dei requisiti – Indirizzi.*

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il D.Lgs. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali), art. 97, comma 5, stabilisce che all'interno di ciascun Ente “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

che l'art. 97, comma 1 del citato T.U. statuisce quanto segue: “Il comune e la provincia hanno un segretario dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 e iscritto all'albo di cui all'art. 98”;

Tenuto conto della precisazione di cui all' art. 13, comma 1 di tale testo normativo, ove si esplicita che “Sono iscritti all'Albo...i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17 comma 77 della legge”;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 8.8.2000 n. 267

Ritenuto a seguito di quanto sopra esposto ed in ossequio al combinato disposto di cui al citato art. 97 e all' art. 53, comma 2, D.Lgs. 165/2001, che il Vice Segretario debba essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario, ossia diploma di laurea nelle materie indicate all'art. 13 del Testo Unico;

Ravvisato necessario, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Amministrazioni locali, procedere alla verifica di un tanto, nonché all'accertamento dell'intervenuta previsione della figura del Vice Segretario all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;

Esaminate le deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione, riguardanti l'argomento de quo ed in particolare la n. 4/3 del 16 marzo 1998 ove al punto 1, disposizione 4 si indica che “Per assenze o impedimenti del segretario sino a 60 giorni la sostituzione può essere disposta direttamente dal capo dell'amministrazione in favore del vice-segretario ove lo stesso possieda i requisiti per l'esercizio delle funzioni del segretario. Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione anche con il vice-segretario viene disposta con atto dall'organo competente dell'Agenzia”;

Precisato che si ha “sostituzione” del segretario solo nell'ipotesi di segreterie che hanno un titolare e che quindi non sono vacanti;

Rilevato, così come si evince dal tenore letterale della delibera di cui sopra, che il Sindaco e/o Presidente di Provincia è legittimato a disporre direttamente la sostituzione per periodi inferiori ai 60 giorni, in capo al Vice Segretario;

Preso Atto della previsione di cui alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale n. 150 del 15 luglio 1999, lettera i), punto 4 che prescrive “Qualora nell'Ente sia presente la figura del vicesegretario (nel senso che sia prevista dal regolamento e nella dotazione organica dell'ente ed il posto sia legittimamente ricoperto), la reggenza, in caso di vacanza della sede di segreteria, è assicurata dal vicesegretario. La reggenza stessa non potrà, in ogni caso, superare il 120° giorno dall'inizio della vacanza. Decorso tale termine, il Presidente dell'Agenzia nazionale ovvero il Presidente della Sezione Regionale competente, provvederà ad inviare presso la sede un segretario “reggente”, nominato, ove possibile, tra gli iscritti all'Albo in posizione di disponibilità”;

Verificato che, in occasione al riscontro di uno specifico quesito, l'Agenzia Nazionale ha chiarito come “... la reggenza del vicesegretario non può in ogni caso protrarsi oltre i 120 gg. prescritti dall'ordinamento”;

Ritenuto, pertanto, che per le segreterie prive di titolare, ossia vacanti, sia necessaria l'attribuzione delle funzioni vicarie a titolo di reggenza da parte di questo Consiglio d'Amministrazione, al fine di assicurare il rispetto del termine massimo di vacanza fissato dall'art. 99 del T.U. in 120 giorni;

Ravvisata l'opportunità di richiamare alcuni punti fissati dall'Agenzia Nazionale in risposta ad uno specifico quesito in materia di interpretazione del termine IMPEDIMENTO del segretario titolare ove si rappresenta “che... l'impedimento debba essere inteso come sopravvenuta causa oggettiva comportante la momentanea impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro oppure un imprevisto allontanamento dall'ufficio(missione esterna, trasferta, ecc.)”;

Considerato che ai sensi dell'art. 98, comma 3 del citato T.U. “I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia”;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 8.8.2000 n. 267

Rilevato in merito che il Consiglio d'Amministrazione Nazionale con deliberazione n. 175 del 27 ottobre 2007, punto 1, ha chiarito come "... la sede di segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve essere previsto un unico preposto all'ufficio e, quindi un unico sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare" fatto salva la previsione di cui alla deliberazione n 71 del 7 giugno 2005;

Dato Atto pertanto che, qualora gli Enti Locali ritengano di addivenire alla gestione associata del servizio di Segretario comunale e di Vice segretario, tale ultimo aspetto debba formare oggetto di specifica previsione all'interno della convenzione di segreteria con espressa statuizione dell'unicità della figura del Vice Segretario;

Preso Atto di quanto disposto dal C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e Autonomie Locali, 9 maggio 2006, art. 11, comma 4: "... il vicesegretario è unico ed è l'unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest'ultimo sia assente o impedito";
Con voti unanimi

Delibera

Alla luce delle suesposte disposizioni normative e considerazioni, nell'imprescindibile rispetto dell'autonomia organizzativa e normativa delle singole amministrazioni locali, al fine di uniformare e semplificare le procedure in essere, di approvare i sotto riportati indirizzi concernenti la previsione della figura del Vice Segretario e l'attribuzione delle funzioni vicarie.

a) Previsione del Vice Segretario all'interno di un Comune/Provincia:

1. trattasi di figura che va espressamente prevista nel "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dandone comunicazione alla Sezione regionale per le verifiche di competenza;
2. il Sindaco o Presidente di Provincia dovrà individuare, con apposito atto, **un dipendente** in possesso del diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previdenti al D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche;
3. alla Sezione regionale dovrà essere trasmessa, **antecedentemente** all'effettivo conferimento delle funzioni vicarie, la seguente documentazione: - provvedimento di nomina del Vice Segretario, - dichiarazione del Sindaco/Presidente da cui risulti che il soggetto incaricato **è dipendente**, con qualifica di **dirigente o titolare di Posizione Organizzativa dell'Ente**, - dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto incaricato relativa al titolo di studio posseduto;

b) Previsione del Vice Segretario all'interno di una sede di segreteria convenzionata:

preliminarmente si chiarisce che a prescindere dal numero dei Comuni interessati la figura del Vice Segretario **deve essere unica**;

è necessario che tutte le Amministrazioni che intendono avvalersi del servizio di Vice Segreteria in convenzione abbiano previsto all'interno del proprio "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" la figura del Vice Segretario. Di un tanto dovrà essere data comunicazione alla Sezione regionale;

tale servizio deve essere disciplinato all'interno della convenzione per la gestione associata della segreteria;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia

Ente con personalità giuridica di diritto pubblico ex art. 102 decreto legislativo 8.8.2000 n. 267

il Vice Segretario è nominato con atto del Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con il/i Sindaci del/degli altro/i Comune/i interessato/i;

il dipendente incaricato quale Vice Segretario dovrà risultare in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), punti 2 e 3;

- c) Tutte le sedi di segreteria (Enti singoli o convenzionati) **dovranno trasmettere** alla Sezione regionale il provvedimento di nomina del Vice Segretario con la relativa documentazione.

L'effettivo esercizio delle funzioni vicarie in capo al Vice Segretario va formalizzati di volta in volta con apposito atto di attribuzione da parte del Sindaco/Presidente di Provincia.

- d) Si potrà disporre la sostituzione nel solo caso di assenza o impedimento del segretario titolare, l'impedimento va inteso come sopravvenuta causa oggettiva comportante la momentanea impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro oppure un improvviso allontanamento dall'ufficio (missione esterna, trasferta, ecc.)”.

- e) Attribuzione delle funzioni vicarie a titolo di supplenza:

1. per le supplenze di durata inferiore ai 60 giorni, sarà direttamente il Sindaco o il Presidente di Provincia a disporre, con proprio provvedimento, l'attribuzione delle funzioni vicarie in capo al Vice Segretario già designato;
2. per le supplenze di durata superiore ai 60 giorni, l'attribuzione delle funzioni vicarie sarà disposta dal Consiglio d'Amministrazione regionale a seguito di specifica comunicazione da parte del Sindaco/Presidente di Provincia.

- f) Attribuzione delle funzioni vicarie a titolo di reggenza:

Le funzioni vicarie a titolo di reggenza dovranno formare oggetto di conferimento da parte del Consiglio d'Amministrazione, su indicazione del Sindaco/Presidente e non potranno comunque superare i 120 giorni dalla data di vacanza della sede.

Il Presidente

F.to dott. Giuseppe Napoli

Il Segretario

F.to dott.ssa Maria Dolores Gubian

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, approvato con deliberazione n. 259 del 16.12.2003, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 21 del medesimo regolamento per otto (8) giorni consecutivi a decorrere dal

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Udine, lì _____

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato per (8) otto giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Udine, lì _____